



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 dicembre 2025:

LEGGE 22 dicembre 2025 n.158

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E BILANCI PLURIENNIALI 2026/2028

Art. 1

(Differimento, proroga e modifica di disposizioni normative e deleghe al Congresso di Stato)

1. Il finanziamento del disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 16 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, è prorogato anche per l'anno 2026.
2. Gli strumenti di protezione sociale, di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge n.223/2020, sono prorogati per l'esercizio finanziario 2026.
3. La riduzione dell'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari, di cui all'articolo 18 della Legge n.223/2020, si applica agli atti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 ed è estesa alle cessioni di quote ereditarie indivise e cessioni di diritti ereditari di cui al punto 3 della Tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche.
4. La rivalutazione dei beni dell'impresa, iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero inventari al 31 dicembre 2025, di cui all'articolo 16 della Legge 23 dicembre 2022 n.171, è prevista anche per l'anno 2026. I termini e le scadenze di cui all'articolo 16 della Legge n.171/2022, connessi all'anno 2023, si intendono riferiti all'anno 2026.
5. La rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 17 della Legge n.171/2022, è prevista anche per l'anno 2026. I riferimenti all'anno 2022 contenuti nell'articolo 17 della Legge n.171/2022 si intendono riferiti al 2025 ed i termini e le scadenze connessi all'anno 2023 si intendono riferiti all'anno 2026. Le predette disposizioni si applicano altresì alle cripto-attività di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d *ter*) della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

6. Il termine di cui all'articolo 1, quinto comma del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 è prorogato al 31 dicembre 2026.

7. Relativamente ai documenti di cui all'articolo 84, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Delegato 28 gennaio 2019 n.19, per l'anno 2026 la nota integrativa può essere redatta in formato PDF o PDF/A.

8. Per l'anno 2026 le disposizioni del Decreto Delegato n.19/2019 non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società.

9. Il comma 12, dell'articolo 2 della Legge 8 maggio 2009 n.64 è così modificato:

“12. I soggetti interessati all'assegno familiare integrativo di cui al comma 1 devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda al competente Ufficio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che provvede a liquidare l'assegno entro il 30 giugno dell'anno successivo.”.

10. Stante la novella di cui al comma 9, il termine per la liquidazione dell'assegno familiare integrativo in esito a domande presentate nell'anno 2025 è fissato al 30 giugno 2026.

11. Nelle more dell'approvazione della riforma della Legge sulle Associazioni, in esito agli sviluppi del gruppo di lavoro di cui alla Delibera del Congresso di Stato n.16 del 27 settembre 2021, gli effetti delle disposizioni contenute nelle Delibere del Congresso di Stato n.21 del 25 aprile 2022 e n.32 del 23 maggio 2022 sono posticipati al 31 dicembre 2026 e, dunque, fino a tale data il requisito dell'iscrizione al registro della Consulta delle Associazioni non è necessario ai fini dell'accesso ai contributi e benefici previsti all'articolo 12 e all'articolo 17 della Legge 16 giugno 2016 n.75, né per l'accesso ai benefici di cui al Decreto 13 febbraio 2002 n.16.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della Legge 27 ottobre 2017 n.125, introdotto dall'articolo 56 della Legge n.223/2020, relative agli incentivi per bici elettriche sono prorogate all'esercizio finanziario 2026.

13. Il termine per il deposito delle domande di certificato complementare di protezione di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge 28 giugno 2021 n.120 è prorogato al 31 dicembre 2026.

14. Le modalità procedurali di deposito delle domande di marchio, di brevetto, di disegno, mediante telecopia o altro mezzo elettronico, così come disciplinate dall'articolo 22 della Legge 9 novembre 2020 n.196 sono prorogate al 31 dicembre 2026 e, comunque, fino all'adozione di un modulo informatico dedicato per la compilazione e il deposito on line delle domande di marchio, brevetto e disegno industriale. L'UO Ufficio di Stato Brevetti e Marchi provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande di marchio, brevetto e disegno, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.

15. La proroga straordinaria dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del Decreto - Legge 10 maggio 2023 n.81 e degli adempimenti ad esse connessi, è estesa anche all'anno 2026. I riferimenti all'anno 2022 contenuti all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del Decreto - Legge n.81/2023 si intendono riferiti all'anno 2025 ed i termini e le scadenze connessi all'anno 2023 si intendono riferiti all'anno 2026.

16. Il comma 4, dell'articolo 8 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 e successive modifiche, è così modificato:

“4. La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. La denuncia presentata successivamente, ma entro i termini di cui all'articolo 19, è assoggettata alle sanzioni previste dallo stesso articolo.”.

17. L'articolo 19 del Decreto n.163/2004 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 19
(Ritardata od omessa presentazione della dichiarazione annuale)

1. A mezzo del servizio di posta elettronica certificata (SERC) spedita entro il secondo mese successivo al termine di seguito indicato, l'UO Ufficio Tributario avverte gli operatori che, pur avendo utilizzato il rimborso provvisorio, non hanno presentato la dichiarazione annuale entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. Gli operatori economici interessati possono sanare i predetti inadempimenti entro la fine del mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
 2. La presentazione della dichiarazione in ritardo entro il successivo mese di agosto, comporta una sanzione pecuniaria di euro 1.000,00 (mille/oo).
 3. La presentazione della dichiarazione in ritardo dopo il mese di agosto, ma non oltre quello di ottobre, comporta una sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila/oo).
 4. La presentazione della dichiarazione in ritardo dopo il mese di ottobre, ma non oltre il successivo mese di dicembre, comporta una sanzione pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/oo).
 5. Il termine della fine del mese di dicembre di cui al comma 1 è perentorio ai sensi dell'articolo 8; pertanto la mancata presentazione della dichiarazione entro tale termine implica definitiva rinuncia ad ogni credito da parte dell'operatore, senza pregiudizio degli interventi di pertinenza dell'UO Ufficio Tributario.”.
18. Le novelle di cui ai commi 16 e 17 decorrono con effetto dal periodo d'imposta 2025.
 19. Le lettere a) e b), del secondo comma, dell'articolo 1 del Decreto 30 dicembre 1985 n.168, introdotte dall'articolo unico, comma 1 del Decreto Delegato 25 giugno 2014 n.93 sono così modificate:
 - “a) il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del FONDISS deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno;
 - “b) il versamento del primo acconto contributivo obbligatorio e del FONDISS deve avvenire entro e non oltre il 31 agosto di ciascun anno;”.
 20. Stante la novella di cui al comma 19, il versamento del conguaglio contributivo obbligatorio e del FONDISS relativo al periodo d'imposta 2025 deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2026.
 21. Il comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29 è così modificato:
 - “2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento alle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero al 31 dicembre dell'anno solare precedente.”.
 22. Il comma 2, dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.29/2022 è così modificato:
 - “2. La dichiarazione presentata successivamente al termine di cui al comma 1, ma entro il 30 settembre dell'anno successivo della presentazione, è comunque valida a condizione che non siano iniziate le verifiche o le attività di controllo, ai sensi del presente decreto delegato o della Legge n.166/2013 e successive modifiche, con riferimento ai correlati redditi, ma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/oo).”.
 23. Stanti le novelle di cui ai commi 21 e 22, i termini e le condizioni ivi previste si applicano anche alla presentazione della dichiarazione “DAPEF” relativa all'esercizio fiscale 2025.
 24. A decorrere dal Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, l'UO Ragioneria Generale dello Stato è autorizzata a registrare, sul capitolo in entrata 93 “Imposta per il

Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere – IRAFE”, l'accertamento annualmente indicato dal Congresso di Stato con apposita delibera, sulla base del dato accertato nell'anno precedente.

25. Per effetto delle modifiche delle scadenze fiscali al 31 luglio di ciascun anno, i termini indicati agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, così come modificati dall'articolo 16, primo comma, lettera a) della Legge 29 ottobre 2010 n.176, sono fissati al 2 ottobre di ogni anno.

26. Il decimo comma, dell'articolo 12 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è così modificato:

“10. L'adeguamento di cui al nono comma può avvenire entro il 31 agosto dell'anno successivo.”.

27. Il termine di cui all'articolo unico, comma 1 del Decreto – Legge 27 ottobre 2023 n.152 è posticipato al 30 giugno 2027 e si applica, altresì, alle fatture elettroniche emesse e ricevute negli anni 2024, 2025 e 2026. Conseguentemente, è differito al 30 giugno 2026 il termine di cui all'articolo unico, comma 2 dello stesso decreto – legge.

28. Le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettere b) e c) della Legge n.166/2013, così come modificato dall'articolo 33, comma 2 della Legge 12 novembre 2025 n.141, si applicano in relazione alle operazioni “pronti contro termine” su titoli e valori di qualsiasi specie o natura, nonché ai certificati di deposito, sottoscritti a far data dal 1º gennaio 2026.

29. Con riferimento alla liquidazione della prestazione pensionistica complementare erogata da FONDISS, il termine di cui all'articolo 20, comma 3 della Legge 6 dicembre 2011 n.191, così come sostituito dall'articolo 5 del Decreto Delegato 21 giugno 2022 n.90, è prorogato al 31 dicembre 2026.

30. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6 della Legge 30 agosto 2021 n.157 e successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 2026.

31. Il termine di cui all'articolo 23, comma 1 del Decreto Delegato 22 agosto 2024 n.139 è prorogato al 31 dicembre 2026.

32. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge 22 ottobre 2024 n.155 sono prorogate anche per il periodo d'imposta 2026, così come gli effetti delle disposizioni contenute nella Delibera del Congresso di Stato n.7 del 7 ottobre 2025 sui contratti di leasing immobiliare a seguito di risoluzione consensuale del contratto per inadempimento e per il pagamento del relativo debito.

33. Il termine di cui all'articolo 1, comma 14 della Legge 22 dicembre 2023 n.194 è prorogato al 31 dicembre 2026.

34. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 3 marzo 2025 n.30 è prorogato al 31 dicembre 2026.

35. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5 della Legge n.30/2025 è prorogato al 31 dicembre 2026.

36. I termini previsti per l'adozione dei decreti delegati di cui agli articoli 28, 38 e 42 della Legge 29 novembre 2022 n.157 sono prorogati al 31 dicembre 2026.

37. Il termine di cui all'articolo 3, comma 27 della Legge 15 settembre 2023 n.132 è differito al 31 dicembre 2026.

38. Il termine di cui all'articolo 1, comma 16 della Legge n.194/2023 è differito al 31 dicembre 2026.

39. Il termine di cui all'articolo 4, comma 21 della Legge n.171/2022 è differito al 31 dicembre 2026.

40. Il termine per l'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 8 della Legge 28 aprile 2025 n.64 è prorogato al 31 dicembre 2026.

41. Il comma 1, dell'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 è così modificato:

“1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Congresso di Stato adotta decreto delegato con cui viene fissato il numero massimo di permessi di soggiorno di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), che potranno essere rilasciati a stranieri nell’anno di riferimento.”.

Art. 2

(Aumento di capitale sociale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo)

1. In considerazione dell’avvenuta adozione da parte dei Governatori della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di seguito brevemente BERS) della risoluzione n.265, che prevede un aumento di capitale sociale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il Congresso di Stato è autorizzato alla sottoscrizione di azioni per un importo pari ad euro 270.000,00 (duecentosettantamila/oo), da versare in cinque tranches annuali a partire dall’anno 2026. Le relative somme sono imputate sul capitolo 2-4-6386 “Sottoscrizione quota capitale Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo – BERS”, nei rispettivi esercizi finanziari di competenza.

Art. 3

(Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico e circolazione titoli sul mercato secondario interno)

1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per effettuare il rollover dei Titoli di debito pubblico emessi e collocati sul mercato nazionale ed internazionale, compresi i Titoli irredimibili di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n.223/2020 e per l’eventuale reperimento di liquidità che si rendesse necessaria in ragione dell’incertezza del quadro macroeconomico internazionale, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2026, Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale, sino ad un ammontare complessivo di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamilioni/oo).

2. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei Titoli del debito pubblico sono definite tramite regolamenti del Congresso di Stato che costituiscono il regolamento di ogni emissione.

3. L’accertamento in entrata delle somme derivanti dai contratti di finanziamenti nazionali o internazionali o dal collocamento dei Titoli del debito pubblico, di cui al presente articolo, è imputato sul capitolo 1223 “Finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico”.

4. A decorrere dall’esercizio finanziario di sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-4-2425 “Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali”. Sul medesimo capitolo trovano imputazione gli eventuali oneri da corrispondere ai soggetti individuati per i finanziamenti nazionali o internazionali o per il collocamento dei Titoli del debito pubblico, gli oneri per le spese legali e per le commissioni contrattuali in favore dell’Agenzia di rating. Ai Titoli del debito pubblico ed ai contratti afferenti alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto – Legge 7 dicembre 2020 n.212.

5. Le quote di rimborso del capitale da corrispondere sulla base di quanto stabilito dai contratti di finanziamento trovano imputazione, per ogni esercizio di competenza, sul capitolo 3-4-7823 “Quota capitale per finanziamenti nazionali o internazionali”. Il rimborso dei Titoli del debito

pubblico, compresi i Titoli irredimibili, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di emissione, trova imputazione sul capitolo 3-4-7839 “Rimborso titoli pubblici”.

6. L'Emittente ha facoltà di procedere al rimborso parziale dei titoli irredimibili, così come disciplinato dall'articolo 3, comma 5 della Legge n.223/2020, anche anticipatamente rispetto alla data di pagamento della cedola, previo accordo tra le parti.

7. Atteso l'interesse pubblico a favorire la circolazione dei Titoli del debito pubblico derivanti dalla conversione di obbligazioni emesse a seguito di misure di risoluzione bancaria, alle banche sammarinesi che si rendano cessionarie, a qualunque titolo, di Titoli di Stato rientranti in una delle seguenti emissioni:

- Repubblica di San Marino, tasso fisso 1%, 21 luglio 2032, ISIN SMoooA3K7BT5;
- Repubblica di San Marino, tasso fisso 1,50%, 31 dicembre 2037, ISIN SMoooA3LCG50;
- Repubblica di San Marino, tasso fisso 1,75%, 31 dicembre 2042, ISIN SMoooA3LCG68;
- Repubblica di San Marino, tasso fisso 2,45%, 1° luglio 2035, ISIN SMoooA4ECHJ5;
- Repubblica di San Marino, tasso fisso 2,15%, 1° luglio 2030, ISIN SMoooA4ECBS9,

è consentito, anche qualora iscritti nel portafoglio immobilizzato e anche al di fuori delle ipotesi già previste dalle vigenti disposizioni di vigilanza, procedere al loro smobilizzo in ogni momento, purché ricorrono tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) la controparte della banca rientri in una delle categorie di investitori istituzionali di cui al comma 8;
- b) l'operazione sia esecutiva di una delibera dell'organo amministrativo della banca, attestante la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo, da trasmettere entro cinque giorni lavorativi alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

8. Rientrano tra le controparti di cui al comma 7, lettera a), oltre all'Eccellenissima Camera e a società ed Enti facenti parte del Settore Pubblico Allargato, i seguenti soggetti sammarinesi o esteri:

- a) banche;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e relative società di gestione;
- f) fondi pensione e relative società di gestione.

9. Le operazioni rientranti nei commi 7 e 8 non comportano, di per sé, l'obbligo di riclassificare altri titoli della stessa specie detenuti nel portafoglio immobilizzato. È vietata qualunque forma di interposizione o struttura volta ad eludere i requisiti soggettivi ed oggettivi della speciale disciplina.

Art. 4 (Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio finanziario 2026, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alle lettere seguenti, entro i limiti previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura, di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e successive modifiche e alla Legge 20 settembre 1989 n.96 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/oo). Hanno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzano il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludono l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti ed altri prodotti chimici;

- b) convenzionamenti agevolati per gli studenti, di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e successive modifiche e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila/oo);
- c) convenzionamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/oo);
- d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca, di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e successive modifiche e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126 e successive modifiche, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 2.500.000,00 (duemilonicinquecentomila/oo) dando la priorità, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge n.19/2006, alle imprese impegnate nella riprogettazione dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;
- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese, di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/oo). Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio finanziario 2026, trovano imputazione sul capitolo 2-5-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d) della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 e successive modifiche;
- f) gli oneri per l'esercizio finanziario 2026 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato, di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche, trovano imputazione sul capitolo 2-10-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi;
- g) convenzionamenti agevolati per concessione di prestiti o mutui, a norma dell'articolo 3-bis della Legge n.44/2015, così come introdotto dall'articolo 5 della Legge n.64/2025 con garanzia a carico dello Stato, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/oo). Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi anche con società finanziarie disponibili. Gli oneri relativi agli interessi passivi per l'esercizio finanziario 2026 trovano imputazione sul capitolo 2-10-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche";
- h) convenzionamento agevolato in favore di persone fisiche per interventi edilizi su fabbricati ad uso civile abitazione di cui all'articolo 13 della Legge n.64/2025 fino alla concorrenza dell'importo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/oo). A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13, comma 11 della Legge n.64/2025, gli oneri relativi agli interessi passivi per l'esercizio finanziario 2026 riferiti agli interventi di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6 della predetta legge, trovano imputazione sul capitolo 2-7-6616 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per bonus ristrutturazioni".

2. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2026; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in essi previsti è fissato al 31 ottobre 2026.

3. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e del Decreto - Legge 19 marzo 2018 n.30, già prorogate al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge n.202/2024, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2026, ad esclusione delle assegnazioni per le quali il Congresso di Stato

ha già deliberato la decadenza e fatto comunque salvo quanto previsto in materia di decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 4 del Decreto – Legge n.30/2018.

Art. 5

(Residenza per motivi economici a giovani imprenditori)

1. L'articolo 22-bis della Legge n.71/2013 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono un'attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51 per cento del capitale sociale di una società. L'UO Ufficio Attività Economiche comunica all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatto richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora venga rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno un lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50 per cento di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;
- b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno tre lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50 per cento di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;

b bis) il richiedente la residenza abbia meno di quaranta anni di età.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

3 bis. Il soggetto richiedente la residenza per motivi economici non deve avere in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritte a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004, per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/oo), salvo dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 puntualmente onorata.

4. Con decreto delegato sono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

- a) nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
- b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;

c) che il soggetto titolare di residenza per motivi economici abbia in essere posizioni debitorie a suo carico e a carico di imprese o società dallo stesso partecipate a San Marino, anche indirettamente, già iscritti a ruolo ai sensi della Legge n.70/2004 per un importo complessivamente superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00), salvo dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 puntualmente onorata; al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorso infruttuosamente i quali, l'UO Ufficio Attività Economiche le segnala all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dell'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare un'ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

- a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) *abrogato*;
- c) al figlio di età non superiore a venticinque anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n.114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

9 bis. Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 9 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'UO Ufficio Attività Economiche documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della suddetta Legge n.165/2005 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fidejussione bancaria o assicurativa, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

11. L'immobile o le garanzie di cui al comma 12 fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per escutere eventuali crediti iscritti a ruolo della Pubblica Amministrazione, degli Enti Pubblici e delle Aziende Autonome di Stato fino alla scadenza del periodo di cui al comma 16.

11 bis. L'UO Ufficio Attività Economiche verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per il mantenimento della residenza e segnala gli eventuali debiti già iscritti a ruolo verso la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato ai Sindaci di Governo, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ai fini dell'escussione delle garanzie.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto di accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche.

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel Registro della popolazione residente per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge n.118/2010 e successive modifiche e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del Registro della popolazione residente per motivi economici e del Registro della popolazione residente a norma della Legge n.118/2010 e successive modifiche.

15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a cinquanta all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 9. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

17. L'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.”.

Art. 6

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. I titolari di cartelle esattoriali con scadenza fino al 31 dicembre 2025 possono aderire alla definizione agevolata. La definizione agevolata prevede l'abbattimento del 90 per cento delle sanzioni iscritte a ruolo. In caso di ingiunzioni in cui l'importo della sanzione è raddoppiato rispetto alla sanzione originaria, l'abbattimento del 90 per cento si applica esclusivamente sul raddoppio dell'importo della sanzione.

2. L'adesione alla definizione agevolata non può essere parziale, ma deve riguardare l'intero debito esattoriale, fatta salva la sottoscrizione di una dilazione ai sensi dell'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, per la parte non oggetto della definizione agevolata. Sono esclusi dall'adesione i contribuenti che siano risultati inadempienti rispetto a definizioni agevolate precedenti.

3. Sono escluse dalla definizione agevolata le somme iscritte a ruolo:

- a) riferite a crediti da riscuotere per conto di amministrazioni estere;
- b) riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La richiesta di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata dal contribuente al Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sottoscrivendo l'apposito modulo entro il 28 febbraio 2026. Con la presentazione dell'istanza il contribuente si impegna a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e, qualora il contribuente sia un operatore economico, deve rilasciare apposita dichiarazione di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il Servizio di Esattoria elabora la proposta di definizione agevolata che deve

essere sottoscritta dal contribuente per confermare l'adesione. Il contribuente è tenuto al pagamento al Servizio di Esattoria delle spese di gestione pratica pari ad euro 100,00 (cento/oo).

5. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2026, oppure in sei rate di pari importo con le seguenti scadenze: 28 febbraio 2026, 30 aprile 2026, 30 giugno 2026, 31 agosto 2026, 31 ottobre 2026 e 31 dicembre 2026. In caso di pagamento rateizzato, il tasso di interesse applicato per il periodo di rateizzazione è quello previsto per le dilazioni di cui all'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00 (cento/oo).

6. Con la presentazione dell'istanza, il contribuente può chiedere di saldare la definizione agevolata con la *datio in solutum* di cui all'articolo 32-bis della Legge n.70/2004. In tal caso la definizione della pratica della *datio in solutum* deve essere completata entro il 31 dicembre 2026 e il calcolo del debito viene effettuato considerando il pagamento in un'unica soluzione al 31 dicembre 2026.

7. L'accoglimento della richiesta di definizione agevolata sospende ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni cautelari, esecutive e conservative e le garanzie acquisite dal Servizio di Esattoria rimangono in essere fino al saldo dell'intero debito; per tutta la durata della definizione agevolata, però, il Servizio di Esattoria non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

8. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate saranno considerate come acconto sull'intera posizione debitaria.

9. I contribuenti che hanno in essere dilazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche oppure promesse di pagamento ai sensi dell'articolo 34-bis della Legge n.70/2004 possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui al presente articolo. L'eventuale decadenza della definizione agevolata non consente al contribuente la ristrutturazione delle dilazioni di pagamento confluente nella pratica di definizione agevolata.

10. Il Servizio di Esattoria pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei tributi per i quali è previsto l'abbattimento dell'importo ai sensi del comma 1.

Art. 7

(Centri estivi pubblici)

1. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029, le rette dei centri estivi pubblici sono dimezzate.

2. Riguardo ai centri estivi pubblici, il Congresso di Stato è impegnato, a decorrere dall'estate 2026, a garantirne l'apertura a partire dal termine dell'anno scolastico e fino all'inizio del successivo anno scolastico, ferme restando la previsione di una settimana di interruzione.

Art. 8

(Comunicazione dei contributi non pagati)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2026, l'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto ad effettuare una comunicazione ai lavoratori subordinati in tutti i casi in cui, per tre mensilità anche non consecutive, le imprese non ottemperino per intero al pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro o del lavoratore, sia in relazione a quanto dovuto per il primo pilastro previdenziale sia a quanto dovuto per FONDISS.

Art. 9
(Assegni familiari)

1. Al fine di contrastare l'impatto degli aumenti inflativi, gli importi relativi agli assegni familiari sono adeguati annualmente a decorrere dall'anno 2026. L'adeguamento è pari all'inflazione rilevata nell'anno precedente, secondo le percentuali accertate dall'UO Ufficio Nazionale di Statistica, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Art. 10
(Esenzione dalle imposte per contratti di locazione in favore di giovani coppie)

1. Ad esclusione dei contratti meramente transitori, per il primo triennio di vigenza, sono esenti da imposte di registro e bollo i contratti di locazione sottoscritti nell'anno 2026, che abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo in favore di nuclei familiari composti da persone con età inferiore ai quaranta anni.

Art. 11
(Disposizioni in materia di imposte per la prima casa)

1. La lettera a), del punto 1 bis, della Tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche è così modificata:

"a) non possiedano in territorio, unitamente al proprio nucleo familiare, altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione o altro terreno destinato alla costruzione di fabbricato ad uso civile abitazione, o se li possiedono siano diventati insufficienti all'uso abitativo in base ai criteri stabiliti dalla legge in materia di edilizia sovvenzionata, e non abbiano già usufruito del beneficio cui al presente punto 1 bis fatto salvo il caso dell'ex coniuge o di unito civilmente, che a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile abbia trasferito la propria residenza formando altro nucleo familiare e sia rimasto privo della titolarità di diritti reali su immobili ad uso abitativo per i quali si era in passato usufruito del beneficio;".

2. Al fine di armonizzare le disposizioni della Legge n.64/2025 con quanto previsto al comma 1, le modifiche introdotte con il medesimo comma 1 sono da intendersi applicabili agli atti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n.64/2025 e che devono ancora essere sottoposti alla formalità di registrazione e trascrizione.

3. Il comma 1, dell'articolo 6 della Legge n.171/2022 è così modificato:

"1. Al fine di favorire l'accesso alla prima casa per le giovani coppie a seguito di coniugio o di unione civile, nonché da parte delle famiglie composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli a carico dello stesso, purché tutti i componenti di tale nucleo abbiano un'età inferiore ai quaranta anni, sino al 31 dicembre 2026, sugli atti stipulati per l'acquisto della prima casa è applicata l'esenzione dal versamento delle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura in caso di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari alle condizioni di cui al punto 1 bis, della Tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche.".

Art. 12
(Bilancio di Previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2026 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	620.672.000,00
Titolo 2-Entrate extra tributarie	€	83.633.025,59
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	1.508.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti	€	463.716.759,22
Titolo 5-Partite di giro	€	41.521.000,00
Totale Generale Entrate	€	1.211.050.784,81

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	670.538.974,81
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	61.599.810,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	437.391.000,00
Titolo 4-Partite di giro	€	41.521.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.211.050.784,81

Art. 13
(Bilancio di Previsione dell'AASLP)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP) per l'esercizio finanziario 2026 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	29.858.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	650.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	7.288.000,00
Totale Generale Entrate	€	37.801.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	14.193.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	15.320.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	350.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	650.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	7.288.000,00
Totale Generale Uscite	€	37.801.000,00

2. La ripartizione degli stanziamenti previsti sul capitolo 2-7-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti, per interventi straordinari di bonifica fenomeni franosi ed interventi di

somma urgenza a carattere pubblico”, sul capitolo 2-7-6441 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti vincolati su strutture ospedaliere e socio-sanitarie” e sul capitolo 1-7-2605 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi” è di competenza esclusiva del Congresso di Stato che definisce l’esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere, direttamente o indirettamente, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Nell’ambito dello stanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2026 sul predetto capitolo 2-7-6440 trovano imputazione le spese per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano.

3. Sui capitoli di cui al comma 2 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

4. Sul capitolo 2-7-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, in attuazione dell’articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-7-2600 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria” e sul capitolo 2-7-6444 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria”, sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall’AASLP in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’AASLP.

6. Ai sensi dell’articolo 21, comma 1 è autorizzata l’erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera, spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-7-2590 e 2-7-6443 inseriti nell’Allegato “S”.

Art. 14 (*Bilancio di Previsione dell’AASS*)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) per l’esercizio finanziario 2026 (Allegato “C”):

Stato previsionale dell’Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	80.885.063,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	38.151.175,44
Titolo 3-Contabilità speciali	€	25.850.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	3.111.500,00
Totale Generale Entrate	€	147.997.738,44

Stato previsionale dell’Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	78.360.262,85
Titolo 2-Spese in Conto capitale	€	47.755.975,59
Titolo 3-Contabilità speciali	€	18.770.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€	//
Titolo 5-Partite di giro	€	3.111.500,00
Totale Generale Uscite	€	147.997.738,44

2. L’AASS è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2026, ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino ad euro 44.870.000,00 (quarantaquattromilioniottocentosettantamila/oo) da

destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti di cui all'articolo 7, comma 2 della Legge n.202/2024 e successive modifiche.

3. Per l'utilizzo delle riserve di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell'AASS presenta, per il tramite della Segreteria di Stato competente, una relazione scritta preventiva alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione afferente alle opere, agli investimenti o alle acquisizioni di partecipazioni che vengono così finanziate.

Art. 15
(Bilancio di Previsione del CONS)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) per l'esercizio finanziario 2026 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	5.440.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	210.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	850.000,00
Titolo 4-Entrate conto capitale	€	140.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	6.840.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.770.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	730.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	140.000,00
Titolo 4-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	6.840.000,00

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2026 di euro 5.410.000,00 (cinquemilioniquattrocentodieci mila/oo), in favore del CONS di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149, sui capitoli inseriti nell'Allegato "S".

Art. 16
(Bilancio di Previsione dell'ISS)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) per l'esercizio finanziario 2026 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale	€	119.321.000,00
Sanitaria e Socio Sanitaria		
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€	293.468.469,51
Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	25.864.100,00

Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	7.500,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€	7.031.730,49
Titolo 6-Partite di giro	€	46.430.000,00
Totale Generale Entrate	€	492.122.800,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	444.082.800,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	1.610.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	46.430.000,00
Totale Generale Uscite	€	492.122.800,00

2. Ai sensi e agli effetti dell'articolo 26, terzo comma della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, per acconti all'ISS, per l'esercizio finanziario 2026, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 98.000.000,00 (novantottomilioni/00) e un contributo per investimenti da imputare sul capitolo 2-10-7495 nella misura di euro 800.000,00 (ottocentomila/00). L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'Allegato "S" di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Il recupero forfettario a carico dell'ISS relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 e successive modifiche, di cui al capitolo 1080, è stabilito nella misura del 10 per cento dell'importo registrato sul capitolo 1-11-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui al Decreto 20 maggio 1996 n.48 ed al Decreto 20 maggio 1996 n.49, per l'esercizio finanziario 2026, vengono imputati sul capitolo 1-4-2490 ovvero sui capitoli 1-4-2470 e 1-4-2480.

5. A parziale modifica del terzo comma, dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2011 n.184 e successive modifiche, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per l'esercizio finanziario 2026 è fissato nella misura di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), mentre per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 nella misura di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun esercizio.

Art. 17 (*Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi*)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2026 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	7.127.220,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	230.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	980.000,00
Totale Generale Entrate	€	8.337.220,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	7.127.220,00
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	230.000,00

Titolo 3-Partite di giro	€	980.000,00
Totale Generale Uscite		8.337.220,00

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio finanziario 2026 di euro 4.810.000,00 (quattromilioniottocentodieci mila/oo), in favore dell'Università degli Studi, sui capitoli inseriti nell'Allegato "S".

3. Al fine di sostenere ulteriori progetti di ricerca lo stanziamento sul capitolo 1-8-4975 "Contributo all'Università degli Studi per progetti di ricerca ed innovazione" è stabilito in euro 150.000,00 (centocinquantamila/oo).

Art. 18

(Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione per l'esercizio finanziario 2026 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate Ordinarie	€	3.300.000,00
Titolo 2-Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3-Contabilità Speciali	€	160.000,00
Titolo 4-Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5-Partite di Giro	€	77.500,00
Totale Generale Entrate	€	3.537.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	977.000,00
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	30.000,00
Titolo 3-Movimenti di capitale	€	2.293.000,00
Titolo 4-Partite di Giro	€	77.500,00
Titolo 5-Contabilità Speciali	€	160.000,00
Totale Generale Uscite	€	3.537.500,00

Art. 19

(Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge n.30/1998 e dell'articolo 10 della Legge n.143/2006, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2026 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate Ordinarie	€	380.000,00
Titolo 2-Entrate Straordinarie	€	1.000,00
Titolo 4-Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5-Partite di Giro	€	24.500,00
Totale Generale Entrate	€	405.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	281.900,00
Titolo 2-Spese in Conto Capitale	€	15.000,00
Titolo 3-Movimenti di Capitale	€	84.100,00
Titolo 5-Partite di Giro	€	24.500,00
Totale Generale Uscite	€	405.500,00

Art. 20
(*Bilanci Pluriennali*)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge n.30/1998 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2026-2028:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "I");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "L");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "M");
- 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "N");
- 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "O");
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "P");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione (Allegato "Q");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "R").

Art. 21
(*Disposizioni contabili relative al bilancio*)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale compresi gli oneri di missioni e trasferte, per i trasferimenti agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, per le spese postali, per l'effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato "S".

2. In sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2027, sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2026 al fine di allinearla con il risultato d'esercizio 2026 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall'Assemblea dei Soci anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7 della Legge n.223/2020.

3. Quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 della Legge n.194/2023 si applica anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7 della Legge n.223/2020.

4. Il capitolo 1-4-2410 assume la seguente denominazione "Fondo Straordinario di Solidarietà e politiche attive per la famiglia" e può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste all'articolo 55, comma 3 della Legge 23 dicembre 2014 n.219. Si precisa che l'utilizzo dell'importo di cui all'articolo 55, comma 3, lettera a) della Legge n.219/2014 si riferisce alle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi per l'esercizio fiscale 2025. Trovano copertura sul presente capitolo di spesa gli interventi di sostegno e le politiche attive per la famiglia e le spese per il finanziamento dell'assistenza legale garantita di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 29 novembre 2022 n.158. Il Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia, adotta il regolamento volto al riconoscimento della precipitata tutela legale e le relative disposizioni di pagamento.

5. Il capitolo 1-13-1367 assume la seguente denominazione “Fondo per spese per risarcimento danni derivanti da procedimenti giudiziari a carico dell’Ecc.ma Camera”. Il predetto capitolo è volto ad assicurare una idonea copertura finanziaria per il pagamento di un eventuale risarcimento riconosciuto da una sentenza definitiva a favore della parte danneggiata. A decorrere dal corrente esercizio finanziario, le risorse finanziarie impegnate sul capitolo 1-13-1367, anche se non espressamente destinate, sono iscritte dall’UO Ragioneria Generale dello Stato a residuo nell’esercizio successivo. L’ammontare del fondo viene valutato annualmente, ai fini dell’individuazione dello stanziamento da inserire nel Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale.

6. Il capitolo 1-4-2408 assume la seguente denominazione “Fondo per soddisfacimento impegni fidejussori derivanti da Convenzioni per crediti agevolati e finanziamenti garantiti dallo Stato”. Il predetto capitolo è volto ad assicurare idonea copertura finanziaria per il pagamento delle somme eventualmente dovute dall’Ecc.ma Camera a titolo di garante dei prestiti per crediti agevolati e finanziamenti garantiti dallo Stato, in favore degli Istituti di credito convenzionati. A decorrere dal corrente esercizio finanziario, le risorse finanziarie impegnate sul capitolo 1-4-2408, anche se non espressamente destinate, sono iscritte dall’UO Ragioneria Generale dello Stato a residuo nell’esercizio successivo. L’ammontare del fondo viene valutato annualmente, ai fini dell’individuazione dello stanziamento da inserire nel Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale.

7. Il capitolo 1-10-4497 assume la seguente denominazione “Fondo per l’attività dell’Authority per le Pari Opportunità e assistenza finanziaria alle vittime di violenza”. Il predetto capitolo è volto ad assicurare idonea copertura finanziaria delle spese atte a garantire il perseguitamento delle attività e dei compiti dell’Authority per le Pari Opportunità. A decorrere dal corrente esercizio finanziario, le risorse finanziarie impegnate sul capitolo 1-10-4497, anche se non espressamente destinate, sono iscritte dall’UO Ragioneria Generale dello Stato a residuo nell’esercizio successivo. L’ammontare del fondo viene valutato annualmente, ai fini dell’individuazione dello stanziamento da inserire nel Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale.

8. A decorrere dal corrente esercizio finanziario, gli stanziamenti sul capitolo di bilancio 1-7-3097 “Oneri per lo sviluppo urbano, l’abitare e la gestione del territorio”, istituito con l’articolo 33 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, sono destinati al finanziamento di spese per lo sviluppo urbano, la riqualificazione e gestione del territorio e la promozione dell’utilizzo di tecnologie rinnovabili a emissioni basse o zero, nonché a finanziare progetti e iniziative che interessano lo stesso ambito di intervento ed in particolare, attività di consulenza, di formazione nonché la predisposizione di dossier (City Profile), di relazioni internazionali e di testi normativi relativi alla gestione del territorio.

9. È abrogata la disposizione contabile contenuta nell’articolo 85, terzo comma della Legge 22 dicembre 2010 n.194.

10. Così come disposto dall’articolo 54, comma 6 della Legge n.141/2025, in via straordinaria e meramente transitoria, è istituito in capo al Dipartimento Economia e Finanze il seguente capitolo di spesa 2-4-6475 “Fondo Straordinario maggior gettito fiscale imposta IGR per investimenti infrastrutturali e diminuzione debito pubblico”. Il Congresso di Stato con propria deliberazione, su proposta del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, può ripartire lo stanziamento per investimenti infrastrutturali per il paese mediante trasferimento in favore dell’AASLP e per la diminuzione del debito pubblico mediante il trasferimento sul capitolo 3-4-7839 “Rimborso titoli pubblici”. Le risorse finanziarie impegnate, anche se non espressamente destinate, sono iscritte dall’UO Ragioneria Generale dello Stato a residuo nell’esercizio successivo.

11. In deroga a quanto previsto dall’articolo 19, commi 1 e 2 della Legge n.207/2021 e successive modifiche, a decorrere dall’esercizio finanziario 2026 e fino a diversa disposizione, lo stanziamento sul capitolo 1-1-2020 “Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale” è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00).

12. Ai fini dell’espletamento delle attività istituzionali dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria mediante l’utilizzo di banche dati e servizi specializzati per la verifica, l’analisi e il

monitoraggio di dati e informazioni di interesse giuridico, economico e finanziario, è istituito il capitolo di spesa in capo all'UO Uffici Giudiziari Tribunale 1-3-5995 “Spese per abbonamenti a servizi informativi” con stanziamento di euro 50.000,00 (cinquantamila/oo).

Art. 22

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Per l'anno 2026 il contributo che lo Stato eroga ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.588.079,30 (unmilione cinquecento ottantottomila settantanove/30); la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art. 23

(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinese, o con Enti del Settore Pubblico Allargato, per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2026 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge n.30/1998.

2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al comma 1 impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi; Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione.

3. Sul capitolo 1-4-2760 “Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente” trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2026 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1.

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi